

L'2104 Y& .1 a° 05

VERBALE DI ACCORDO PER L'APPLICAZIONE NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI
MODENA DEL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DA VALERE NEI CONFRONTI
DEI LAVORATORI PANETTIERI DIPENDENTI DA PANIFICI UBICATI NELLA STESSA
PROVINCIA -

Il giorno 23 gennaio 1969 in Modena

TRA

L'Associazione Commercianti Gruppo Panificatori della Provincia di Modena rappresentata dai signori: Gazzotti Dario, Castagnetti Albino, Petrella Ottavio, Sacchi Uberto, Filippini Domenico, assistiti dal Direttore della Associazione Commercianti Comm. Dante Rebuttini e dall'Avv. Gianfranco Turci

LA F.I.L.Z.I.A. aderente alla C.G.I.L. rappresentata dai signori Frandini Vittorio e Pontanesi Nini e Zambelli Giuseppe

LA F.U.L.P.I.A. aderente alla CISL rappresentata dal signor Arletti William

LA U.I.L.I.A. aderente alla UIL rappresentata dal signor Sotti Giancarlo

SI È PROCEDUTO

alla stesura del presente verbale di accordo per l'applicazione del contratto di cui in premessa.

ART. 1

TABELLE SALARIALI

In relazione al contenuto dell'art. 10 del N.C.N.L. che riduce da 48 a 46 le ore lavorative settimanali, le tabelle in vigore al 31 dicembre 1968, già comprensive dell'indennità di contingenza, vengono aumentate del 4,35% (quattro e trentacinque per cento) dal 1° gennaio 1969.

Le nuove tabelle, con cifre arrotondate per comodità di conteggio, sono le seguenti:

PANE NORMALE

| | | |
|---|------|-----------|
| Confessionato in pezzature da gr.100 ed oltre | 2700 | g.le far. |
| Confessionato in pezzature inferiori a gr.100 | 3000 | " " |
| Confessionato a mano, escluso impasto sino a gr.250 | 2800 | " " |

PANE SPECIALE

(con un contenuto in sostanze grasse alimentari non inferiore al 5% del peso Farina)

" 3480 " "

PANE SPECIALE

(confezionato di sola pasta dura con un contenuto in sostanza grasse alimentari non superiore al 1,79%

lit. 3120 =, la farina

PANE PER FORNITURE MILITARI (confezionato da gr.200 ad oltre) -

| | | | |
|---|------|---|---|
| " | 2410 | " | " |
| " | 7450 | " | " |
| " | 4730 | " | " |
| " | 8470 | " | " |

Grissini confezionati a pane e pasticcini
 Grissini confezionati con lavorazione mista
 Gnocchi lagrassati

Cottura pane per torai, padelloni, tosti ecc.
 SOI delle taglie di cottura prescrite dal datore di lavoro.

ART. 2

PARTE

In relazione all'art. 13 del nuovo contratto di lavoro, il periodo di prova spettante ai lavoratori assunti in data 1° gennaio 1960 è di sei (sei) mesi anziché tre (tre) mesi (ossia per conto) come stabilito nell'art. 13 del vecchio contratto.

ART. 3

1° PERIODO

In relazione all'art. 13 del nuovo contratto di lavoro che prevede il periodo di prova di sei mesi anziché tre (tre) mesi per i lavoratori assunti in data 1° gennaio 1960, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore, entro il 31 gennaio 1960, il periodo di prova, sempre rapportato alla data di assunzione, entro il 31 gennaio 1960. Il diritto alle quote di cui sopra dell'1,79% mensili prima del 31 gennaio non viene speso nei sei mesi di anzichè tre, nei quali non avviene una anzichè tre, di assunzione in presenza di:

ART. 4

CONTINUITA' DI ATTIVITA' LAVORATIVA E NON CONTINUA -

In relazione all'art. 39 del nuovo contratto di lavoro, è previsto che il lavoratore che, dopo l'assunzione, ha lavorato per un periodo di almeno tre (tre) mesi, e che, successivamente, ha lavorato per un periodo di almeno tre (tre) mesi, ha diritto alla continuità di lavoro. La prova di sei (sei) mesi anzichè tre (tre) mesi, non rappresenta un'eccezione alla regola di continuità di lavoro, ma è un'eccezione alla regola di continuità di lavoro, in quanto, nel periodo di prova, il lavoratore non è considerato lavoratore.

Tetto, approvato e sottoscritto.

Modena, li 23 Gennaio 1969

PER L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti

[Handwritten signature]

PER LA F.I.L.Z.I.A.

[Blank lines for signature]

PER LA F.I.L.P.I.A.

[Handwritten signature]

PER LA U.I.L.I.A.

[Blank line for signature]

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

